

REP/51/2020/P

## Protocollo di intesa

tra

Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle  
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR)

Consiglio Nazionale dei Giornalisti (CNOG)

Associazione Carta di Roma (CdR)

di seguito definite parti

### **PREMESSO CHE**

L'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (di seguito *UNAR*), istituito con il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

ha la funzione di garantire l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso e con le discriminazioni multiple.

L'*UNAR*, ha tra i propri compiti la promozione di misure specifiche di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela mediante azioni di sensibilizzazione sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione, studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione con associazioni, enti, organizzazioni di settore, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

Il CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI (di seguito CNOG), Ente pubblico nazionale a struttura associativa istituito con Legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha tra le proprie funzioni istituzionali quella di coordinare e promuovere le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale (art. 20, lettera b, della L. 69/1963);

Il CNOG esercita le proprie attribuzioni in materia di formazione a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all'art. 21 della Costituzione (art. 20-bis, comma 1);

L' ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA, fondata nel dicembre 2011 per dare attuazione al protocollo deontologico per una informazione corretta sui temi dell'immigrazione, siglato nel giugno 2008 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (CNOG) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI, ha la funzione di garantire il rispetto dei principi della Carta di Roma , confluiti - 2016 -nel Testo Unico dei doveri del Giornalista; principi che prevedono l'impiego di una terminologia appropriata, la tutela dell'identità, la correttezza e l'accuratezza dell'informazione, mediante il rispetto della verità sostanziale dei fatti e l'impiego delle fonti;

L' ASSOCIAZIONE CARTA DI ROMA ha sviluppato esperienze e realizzato progetti

in ambito nazionale e internazionale rivolti a giornalisti e operatori dell'informazione in primis, ma anche enti di categoria e istituzioni, associazioni ed esponenti della società civile impegnati da tempo sul fronte dei diritti dei richiedenti asilo, dei rifugiati, delle minoranze e dei migranti, e sul fronte dei temi del razzismo e della xenofobia, nel mondo dell'informazione on line e off line.

## **CONVENGONO SU:**

### **Art. 1 Oggetto**

Promuovere e realizzare iniziative di formazione e sensibilizzazione per giornalisti, professionisti della comunicazione e soggetti della società civile sui temi di interesse reciproco sia in ambito nazionale che internazionale

### **Art. 2 Condizioni**

- a) le parti individueranno, ciascuna, un referente al fine di concordare e realizzare le attività di cui all'art. 1.
- b) per realizzare le iniziative di cui all'art. 1, le parti, qualora lo reputino necessario, sottoscriveranno ulteriori accordi di carattere operativo anche per definire le modalità di partecipazione delle rispettive organizzazioni e amministrazioni nell'elaborazione e realizzazione degli interventi stessi.

### **Art. 3 Durata**

Il presente Protocollo entra in vigore al momento della sua firma, ha la durata di due anni e può essere rinnovato dalle parti prima della scadenza.

### **Art. 4 Trattamento dei dati**


Il trattamento dei dati personali relativo alle attività di cui al presente protocollo è effettuato nel rispetto delle finalità e secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

### **Art. 5 Norma di chiusura**

Dal presente protocollo non derivano oneri finanziari per le parti né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 7 luglio 2020

Loukarelis Triantafillos  
Direttore Unar



Carlo Verna  
Presidente Consiglio  
nazionale Ordine dei  
giornalisti



Valerio Cataldi  
Presidente Associazione  
Carta di Roma

